

Sentenza N. 35 del 23 febbraio 2012

Materia: Ordine pubblico e sicurezza

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e h), della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Art. 2 della legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 4 (Misure per garantire la legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria)

Esito: Dichiarazione di illegittimità costituzionale

Nell'ambito della lotta all'illegalità e contro i rischi di infiltrazione 'ndranghetista, l'art. 2 della legge 4/2011 della Regione Calabria stabilisce che chiunque riceva ed utilizzi finanziamenti regionali per importi pari o superiori a euro 10.000 debba impiegare un conto corrente unico dedicato a tali operazioni.

La Corte, pur riconoscendo che la Regione possa predisporre misure per il sostegno della legalità, nega che le stesse possano adottare interventi di politica criminale, riconoscendo alla competenza riservata dello Stato l'ambito materiale dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Nella sentenza viene richiamata in proposito la normativa statale finalizzata alla tracciabilità dei flussi finanziari, dall'art. 176, comma 3, lettera e) del Codice dei contratti (D.lgs. 163/2006) all'articolo 3 della legge 136/2010, che ha prescritto l'apertura di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

La Corte, nel rilevare che la finalità e l'oggetto della legge regionale impugnata impatta sull'ambito materiale dell'ordine pubblico e della sicurezza di competenza statale riservata, ne rileva la sovrapposizione alla disciplina statale e soprattutto il potenziale contrasto, con la medesima, sia in riferimento al divieto regionale di impiegare una pluralità di conti (la legge 136/2010 consente uno o più conti dedicati), sia alla soglia, introdotta dalla Regione ed assente nella normativa statale, di euro 10.000 per l'obbligo del conto dedicato.